



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023*

VERBALE DI ACCORDO

In data 1 settembre 2009 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della LINK GRUPPO S.P.A, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 2, co.2, del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

- per la LINK GRUPPO S.P.A, Riccardo Bailo (Amm. Delegato), Marcello Nardini (Presidente) assistiti dal consulente del lavoro Riccardo Bellocchio;
- per la FILCAMS-CGIL, Luciana Mastrocola;
- per la FISASCAT-CISL, Dario Campeotto.

Per la UILTUCS UIL, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.




PREMESSO CHE

- la LINK GRUPPO S.P.A., con sede legale in Pioltello (MI), opera nel settore del commercio prodotti e utensili per l'industria metalmeccanica, occupa alle proprie dipendenze 185 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, con previsione di un orario lavorativo full time di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni;
- nel 2007 è stato intrapreso un processo riorganizzazione aziendale, che ha portato alla concentrazione delle merci in due soli poli logistici (Bentivoglio e Pioltello), anziché in 19

ZOB

magazzini locali – provinciali, ed ha reso l'azienda maggiormente competitiva nel mercato globale;

- in data 25 febbraio 2009 la Società ha aperto una procedura di mobilità ex L. 223/1991 dichiarando un esubero complessivo pari a 35 unità;
- la suddetta procedura si è conclusa con accordo aziendale del 29 aprile 2009, con cui le Parti hanno convenuto la collocazione in mobilità attraverso il criterio della non opposizione al licenziamento – nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2009 ed il 30 maggio 2010 – di un numero massimo di 23 lavoratori e la collocazione in CIGS per ristrutturazione aziendale, a decorrere dal 4 maggio 2009, di 18 dipendenti;
- con successivo accordo aziendale del 30 aprile 2009 le Parti hanno concordato il ricorso all'istituto della solidarietà difensiva con riduzione oraria del 45% per la restante platea dei lavoratori, pari a 164 unità;
- in data 27 maggio 2009 la Società ha presentato alla competente Direzione Generale di questo Ministero istanza di ammissione alla CIGS e alla Solidarietà, in virtù dei suddetti accordi aziendali;
- in data 22 luglio 2009, a causa del peggioramento dello stato di crisi aziendale, la Società ha presentato a questo Ministero richiesta di incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00 per la concessione del trattamento di CIGS ad ulteriori 60 lavoratori;
- con nota Prot. n. 15/VII/13470/16.01.03 del 28.07.09, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione del 6 agosto 2009;
- nel corso dell'incontro ministeriale tenutosi il 6 agosto u.s. le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione di crisi aziendale, vagliando la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali che traumatizzassero il meno possibile la forza lavoro, senza, tuttavia, addivenire ad un accordo; hanno, pertanto, concordemente richiesto un aggiornamento della riunione per il giorno 1 settembre 2009, al fine di esaminare più approfonditamente le possibili soluzioni pratiche da perseguire;



- la attuale consultazione in sede governativa per la concessione del trattamento di CIGS è tardiva rispetto alla data di decorrenza della stessa per i suddetti 18 lavoratori (fissata nel giorno 4 maggio 2009) in quanto la Società ha erroneamente ritenuto di poterne fare richiesta a questo Ministero sulla base del solo verbale di accordo aziendale conseguente alla chiusura della procedura di mobilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO



Le Parti concordano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

L'odierno accordo modifica ed integra le precedenti intese aziendali del 29 e 30 aprile u.s. nella parte concernente gli istituti della CIGS e della Solidarietà.

1) CIGS

- la Società Link Gruppo SpA presenterà domanda di CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 04.05.2009, a favore di un numero massimo di 18 dipendenti (di cui si allega elenco), addetti ai settori commerciale e magazzino nelle filiali aziendali di Erba (CO), Belluno, San Donà Di Piave (VE), Fano (PE), Fossombrone (PE), Beinasco (TO), Campodarsego (PD), Tavagnacco (UD), Gaglianico (BI);
- la CIGS sarà applicata alle seguenti condizioni:
 - 0 ore settimanali,
 - senza rotazione tra i lavoratori coinvolti,
 - anticipazione del trattamento di CIGS da parte dell'azienda alle normali scadenze di paga;
- il ricorso alla CIGS per i citati 18 lavoratori è dettato dalla circostanza che, a causa dell'imprevedibilità dell'evento di crisi, è necessario procedere ad una totale sospensione dell'attività lavorativa nei settori commerciale e magazzino delle sedi aziendali suddette.




2) SOLIDARIETA'

- Con il presente accordo le Parti – preso atto dell'aggravamento dello stato di crisi dell'azienda e della impossibilità della stessa di far fronte ai costi di produzione – concordano la modifica della percentuale di riduzione oraria stabilita nel contratto di solidarietà ex L. n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni precedentemente concluso in sede aziendale in data 30 aprile 2009, aumentando la stessa dal 45 % al 60%, ai sensi del D. M. 10 luglio 2009;
- le Parti identificano nel contratto di solidarietà difensivo – che evita al ricorso al più grave rimedio della mobilità – lo strumento meno traumatico per il livello occupazionale e maggiormente idoneo a fronteggiare il pesante stato di crisi aziendale;
- la solidarietà interesserà i 164 lavoratori (di cui si allega elenco) già individuati nel citato accordo aziendale del 30 aprile u.s., attuato a decorrere dal 4 maggio 2009, e cesserà in data 3 maggio 2010;
- l'aumento della riduzione oraria opererà a decorrere dal 1 settembre 2009;
- la Società avrà la possibilità, in vigenza del presente accordo, di modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto in funzione del Contratto di Solidarietà, dandone comunicazione ai lavoratori interessati entro un congruo termine e comunque, di norma, entro la settimana precedente l'inizio della prevista modifica;
- per quanto non espressamente previsto nella presente intesa, si rinvia all'accordo aziendale siglato in data 30 aprile 2009.


Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per LINK GRUPPO S.P.A



Per la Filcams-Cgil



Per la Fisascat-Cisl

